

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. 43/VSV/AG/SP/AD-15

Roma, 31 agosto 2015

Caro Sottosegretario,

la presente in relazione alle problematiche inerenti l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gare d'ambito, come raggruppati per scadenza di pubblicazione dei bandi.

In merito a ciò le scelte legislative compiute dal Governo hanno comportato il mantenimento delle sanzioni per le amministrazioni - determinando situazioni asimmetriche e con una paradossale difformità di trattamento fra i diversi ambiti rispetto ai termini di applicazione delle stesse - nonché ridotto significativamente l'originario arco temporale di distanza per l'espletamento delle gare fra gruppi di ambiti, con evidenti ripercussioni in termini concorrenziali.

Tutto ciò nonostante l'entrata in vigore del decreto di modifica al DM 226/2011, inerente i criteri per le gare d'ambito, che pone problemi oggettivi di revisione di bandi e procedure, sia avvenuta il 29 luglio u.s., penalizzando maggiormente i Comuni che per primi si trovano ad applicare le complesse normative.

Alla luce di quanto evidenziato, risulta quindi assolutamente necessario ed urgente un intervento riparatore, da inserire nella prima disposizione utile, che possa rimuovere tali aspetti, ripristinando equità e certezza dell'azione amministrativa.

Nell'ultimo periodo, dal lavoro tecnico svolto con il Ministero dello Sviluppo Economico è scaturita la proposta in allegato volta a riprogrammare le scadenze delle gare, eliminare le ormai ingiustificate sanzioni per i Comuni, legate a cause esogene, e favorire la concorrenza.



Nella certezza della Sua sensibilità rispetto a quanto evidenziato, contiamo in un Suo autorevole ed urgente intervento, nel senso su indicato.

Cordialmente,

Piero Fassino

Allegato:
Proposta per gare distribuzione del gas

Claudio De Vincenti
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Molise, 2

Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo Economico
Palazzo Chigi

Massimo Mucchetti
Presidente Commissione Industria, Commercio e turismo
Senato della Repubblica

Mauro Maria Marino
Presidente Commissione Finanze
Senato della Repubblica

Ettore Guglielmo Epifani
Presidente Commissione Attività Produttive
Camera dei Deputati

Bernardo Maurizio
Presidente Commissione Finanze
Camera dei Deputati

mu

Emendamento gare distribuzione del gas enti locali

E' inserito il seguente articolo:

Art.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

“1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del terzo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento, di 7 mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di 3 mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di 2 mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: *“Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta”*

Motivazione

L'emendamento è necessario a causa dei continui mutamenti, che hanno reso incerto il quadro normativo di riferimento, e del rischio di penalizzazione per i Comuni, essendo alcuni ATEM ormai giunti a ridosso della scadenza dei termini perentori, imposti per legge, per pubblicare i bandi di gara. Considerando l'instabilità del quadro normativo esistente, è accertato che tali termini non potranno assolutamente essere rispettati dai Comuni per cause esogene a loro non imputabili.

In merito a ciò è necessario evidenziare che il decreto di modifica del previgente regolamento ministeriale sui criteri di gara - che introduce significative innovazioni che dovranno essere recepite ed inserite con una congrua tempistica, nei documenti di gara - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla scadenza delle gare del primo raggruppamento ed entrerà in vigore a fine luglio, creando così una situazione di assoluta criticità e di gravi conseguenze per i comuni.

La revisione dei termini consente altresì di ristabilire il giusto lasso di tempo fra le gare da bandire, favorendo così competizione fra i soggetti interessati, altrimenti fortemente limitata.

L'emendamento consente pertanto di "diluire" le scadenze di gara che i successivi rinvii hanno concentrato in pochi mesi, recuperando la ratio originale del provvedimento che voleva consentire alle aziende partecipanti alle gare di meglio gestire la gravosa attività, sul piano tecnico e amministrativo, necessaria per la partecipazione alle gare di ogni ambito.

Considerato tale contesto è inoltre necessario eliminare le sanzioni economiche ed amministrative per i Comuni, ancora previste per il mancato rispetto dei succitati termini, come detto non sostenibili per gli ambiti con scadenze ravvicinate. La disciplina sanzionatoria potrebbe essere reintrodotta in un secondo momento, dopo avere verificato l'impatto delle nuove disposizioni rispetto all'operatività delle procedure di gara avviate.

A tal proposito la proposta prevede che l'eventuale intervento sostituito regionale avvenga dopo un periodo di diffida ad adempiere trascorso il quale, in caso di inerzia regionale può provvedere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico.